

Pieve di Soligo, 30.03.2020

Informativa n. 10

OGGETTO: Sostegno al reddito di € 600 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti a Casse previdenziali private (art. 44 c. 1 del D.L. “cura Italia”)

Il Decreto “cura Italia” ha previsto una indennità di € 600 una tantum per il mese di marzo, denominata “Fondo per il reddito di ultima istanza”, che può essere richiesta, fra altri, da lavoratori autonomi e professionisti iscritti ad una Cassa previdenziale privata (es. geometri, architetti, periti, ragionieri, ecc.). Un decreto interministeriale (Lavoro /Economia) in corso di pubblicazione, fissa il tetto massimo di risorse disponibile per tale indennità (200MLN di euro) ed indica i requisiti soggettivi per poter rientrare nel diritto all’indennità. L’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito **nel 2018**:

- un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria, oppure
- un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Oltre quindi ai professionisti che abbiano cessato l’attività (cioè la chiusura della partita IVA), tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, gli altri professionisti in attività devono aver subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa con una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre 2020, di almeno il 33% rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

L’indennità in oggetto non può essere cumulata con altre agevolazioni previste dal decreto “cura Italia” come il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO), l’assegno ordinario a causale “emergenza COVID-19”, il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), l’indennità di € 600 per i professionisti non iscritti a Casse private ecc., oppure con il cosiddetto “reddito di cittadinanza”. L’indennità è corrisposta, in aggiunta, solo a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Le domande per questa specifica indennità dovranno essere presentate, a partire dal prossimo 1° aprile 2020, ad uno solo degli enti previdenziali a cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, mediante uno schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Ai fini della domanda, il professionista dovrà certificare:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito (previste dal D.L. “cura Italia”), né del reddito di cittadinanza;
- di non aver presentato per il medesimo fine un’istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati (€ 35.000 o € 50.000);
- di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

Alla domanda dell’indennità va allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

Verranno considerate inammissibili le domande prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 2020.

Successivamente all’inoltro della domanda, le Casse provvederanno all’erogazione delle somme nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti; trasmetteranno poi l’elenco dei soggetti all’Agenzia delle Entrate e all’INPS al fine di effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità.

Ricordiamo che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it/home); si segnala nella homepage un “banner” di colore azzurro con un link “Coronavirus”, che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

**SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA’ CHIUSO AL PUBBLICO
DAL 23 MARZO AL 05 APRILE COMPRESI**

**PER COMUNICAZIONI E’ ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433
OPPURE L’INDIRIZZO MAIL studioconsulenza@studioconsulenza.it**

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza